



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 del 27-03-2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Marzo, alle ore 20:20, in Quarrata, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
MAZZANTI MARCO, Sindaco	Presente	GORI FIORELLO	Presente
DALI GIOVANNI	Presente	CIALDI ALESSANDRO	Presente
NICCOLAI SIMONE	Presente	INNOCENTI GIORGIO	Assente
DROVANDI SIMONE	Assente	ROSSI ROSSANO	Presente
GIACOMELLI GABRIELE	Presente	BERINI FLAVIO	Assente
BECHERUCCI ALESSANDRA	Presente	CANIGIANI ENNIO	Assente
GALIGANI LEONARDO	Presente		
SCARNATO TOMMASO	Presente		
MAGAZZINI NICOLA	Presente		
INNOCENTI LISA	Presente		
CIERVO ANNA CARMELA	Assente		

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale GIOVANNI DALI;

Partecipa il Segretario Comunale CAMPIOLI PAOLO;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: NICCOLAI SIMONE - MAGAZZINI NICOLA - CIALDI ALESSANDRO

Sono presenti gli Assessori:

Cognome e Nome	Presente/Assente
COLZI LIA ANNA	Presente
LOMI STEFANO AVIO	Presente
MARINI FRANCESCA	Presente
MUSUMECI RICCARDO	Presente
ROMITI GABRIELE	Presente

Si dà atto che durante le comunicazioni del Presidente è entrato il Consigliere Canigiani, presenti n. 13.

Si dà atto che al punto n. 2 è entrato il Consigliere Berini (pre 21,10), presenti n. 14.

Si dà atto che al punto n. 3 è uscito il Consigliere Galigani, (ore 21,27), presenti n. 13.

Si dà atto che al punto n. 4 è entrato il Consigliere Innocenti G., (ore 21,35), presenti n. 14.

Si dà atto che al punto n. 4 è rientrato il Consigliere Galigani, presenti n. 15.

Si dà atto che nel corso della contestuale trattazione dei punti 5,6 e 7 all'odg è uscito il Consigliere Scarnato (ore 21,39), presenti n. 14.

Si dà atto che nel corso della contestuale trattazione dei punti n. 5,6 e 7 all'odg è rientrato il Consigliere Scarnato (ore 21,47), presenti n. 15.

Il Presidente a mente dell'art. 77, comma 12, del Regolamento del Consiglio Comunale, propone di trattare in un'unica discussione i punti 8,9,10,11 e 12 all'odg salva distinta votazione per ciascuna proposta.

Nessun Consigliere opponendosi, si procede nei termini di cui sopra.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Musumeci per l'illustrazione delle proposte deliberative.

Esce il Presidente Dali e viene sostituito dal Consigliere Nicolai (ore 22,15) presenti n. 14.

Rientra il Presidente Dali (ore 22,30), presenti n. 15.

Esce il Consigliere Galigani (ore 22,31), presenti n. 14.

Conclude la presentazione l'Assessore Musumeci.

Si apre la discussione cui intervengono: Gori.

Rientra il Consigliere Galigani (ore 22,40), presenti n. 15.

Esce il Sindaco (ore 22,43), presenti n. 14.

Esce il Consigliere Innocenti Lisa (ore 22,44), presenti n. 13.

Rientra il Consigliere Innocenti Lisa (ore 22,46) presenti n. 14.

Esce il Consigliere Canigiani (ore 22,48), presenti n. 13.

Rientra il Sindaco (ore 22,49), presenti n. 14.

Conclude il proprio intervento il Consigliere Gori 22,50.

Esce il Consigliere Innocenti G. (ore 22,51) presenti n. 13.

Intervengono i Consiglieri: Giacomelli, Berini.

Rientrano I Consiglieri Canigiani e Innocenti G. (ore 22,59), presenti 15.

Esce il Consigliere Magazzini (ore 23,02), presenti 14.

Rientra il Consigliere Magazzini (ore 23,07), presenti n. 15.

L' Assessore Musumeci risponde ai quesiti formulati dai consiglieri.

Dichiarazione di voto: Gori (dichiara il voto contrario), [il Sindaco replica al Consigliere Gori], Berini (dichiara il voto contrario), Giacomelli (dichiara il voto favorevole).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Legge di Stabilità per l'anno 2014") ha ridefinito la fiscalità immobiliare dei Comuni, istituendo, a partire dal 1° gennaio 2014, un nuovo tributo: l'imposta unica comunale (IUC), formalmente unitaria, ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo: 1) una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l'imposta municipale propria (IMU); 2) una componente sui servizi indivisibili erogati dal Comune, denominata TASI; 3) una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI), del tutto simile alla precedente Tares, destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Legge di stabilità per l'anno 2016") ha introdotto numerose novità in materia di fiscalità locale sugli immobili, tra cui misure particolarmente favorevoli nei confronti dei terreni agricoli, dell'abitazione principale, dei macchinari "imbullonati", dei "beni merce" e degli immobili concessi in locazione a canone concordato, in particolare:

a) l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli:

1. ricadenti nei comuni indicati nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

2. ubicati nelle isole minori;

3. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucabibile;

4. posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) l'abitazione principale (intendendosi gli immobili ove il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente), che dopo essere stata affrancata dall'IMU a partire dall'anno di imposta 2014, dal 1° gennaio 2016 viene esentata anche dalla TASI con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lettera b));

c) è stata introdotta una nuova disciplina per la determinazione della rendita catastale (e conseguentemente per la determinazione della base imponibile) per gli immobili censiti nei gruppi catastali D e E (art. 1, commi da 21 a 24);

d) è stata fissata all'1 per mille l'aliquota TASI, con possibilità rimessa alla discrezionalità dei comuni di riduzione fino all'azzeramento o di aumento fino al 2,5 per mille per i "beni merce", vale a dire per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in nessun caso locati con possibilità per i Comuni

di azzerarla o di aumentarla fino al 2,5 per mille (art. 1, comma 14, lettera c));

e) la riduzione del 50% della base imponibile sia IMU sia TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche al caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (articolo 1, comma 10);

f) l'eliminazione dell'IMU per le abitazioni appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga alla richiesta di residenza anagrafica (articolo 1, comma 15);

g) è prevista una riduzione del 25% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota IMU e TASI stabilita dal comune per gli immobili locati a canone concordato (articolo 1, commi 53 e 54);

h) la revisione dell'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero), in particolare a decorrere dall'anno 2016, l'IVIE non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle sue pertinenze e alla casa assegnata al coniuge in caso di separazione o divorzio che viene assimilata all'abitazione principale. Per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, invece, sia applicano l'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento e la detrazione di 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 1, comma 16);

Dato atto:

- che l'articolo 1, comma 26, della Legge di Stabilità del 2016, ha previsto tuttavia la sospensione per l'anno 2016 dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015, ad esclusione della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013, e per gli enti che deliberano il dissesto o il pre-dissesto, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, introducendo - di fatto - un blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

- che l'articolo 1, comma 42, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha esteso anche al 2017 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi (...);

Dato atto che con propria deliberazione n. 11 del 20 febbraio 2017 sono state approvate le tariffe ai fine della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017 in conformità al Piano Finanziario trasmesso dal gestore del servizio smaltimento rifiuti;

Ritenuto opportuno, come auspicato dall'IFEL (Istituto per la Finanze e l'Economia Locale istituita dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)), al fine di evitare che il contribuente possa essere tratto in errore dalla lettura dell'ultima delibera approvata, procedere nuovamente all'approvazione delle aliquote 2017 nella stessa misura prevista della propria deliberazione n. 39 del 13 luglio 2015 e n. 18 del 28 aprile 2017 nel rispetto dei vincoli di legge, improntando in tal modo una maggiore chiarezza e trasparenza ed evitando anche ulteriori ed inutili aggravii per il comune, derivanti dall'effettuazione di rimborsi per le imposte non dovute e pagate in base a delibere non aggiornate e che non tengano conto delle

disposizioni introdotte successivamente dalla Legge di Stabilità 2016 e 2017;

Tenuto conto della quota di contributo spettante a titolo di FSC (Fondo di Solidarietà Comunale), come da dati elaborati dal Ministero dell'Interno alla data odierna;

Ritenuto, pertanto, opportuno confermare, per quanto in premessa, la manovra tributaria del 2016 anche per l'anno 2017, tenuto conto delle modifiche di legge, nel modo seguente:

A) per la TASI:

➤ riducendo l'aliquota di base prevista dall'articolo 1, commi 676 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, fino all'azzeramento per gli immobili situati nel Comune di Quarrata che costituiscono, in generale, presupposto impositivo ai fini IMU;

➤ tenendo conto dell'esclusione dalla TASI per quanto attiene gli immobili destinati ad abitazione principale, intendendo per tale l'unica unità immobiliare in cui il proprietario o il titolare di diritti reali di godimento vi dimora abitualmente ed in cui risiede anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo alloggio. L'esclusione dalla TASI opererà anche sugli immobili destinati a pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi per tali, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, decreto legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

➤ prevedendo l'aliquota dell'1 (uno) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.

A tale scopo, nel rispetto delle norme vigenti, sono individuati analiticamente i servizi indivisibili erogati dal Comune di Quarrata ed i relativi costi da preconsuntivo della gestione 2016 che riportiamo per estratto, a copertura minima dei quali (per circa lo 0,55%), è diretto il gettito potenziale della componente IUC-TASI quantificabile, per l'anno 2017, in euro 17.500,00

INTERVENTI		IMPEGNI DA PRECONSUNTIVO 2016 (in euro)
1 01 07	ANAGRAFE	338.698,41
1 03 01	POLIZIA MUNICIPALE	875.820,45
1 05 02	PARCO VILLA LA MAGIA	581,94
1 08 01-02	VIABILITA' E ILLUMINAZIONE	1.250.061,38
1 08 03	TRASPORTI PUBBL.LOCALI	7.044,34
1 09 03	SERV. PROTEZIONE CIVILE	38.704,77
1 09 06	PARCHI E SERV.TUTELA AMBIENTALE	319.164,91
1 10 05	SERV. NECROSCOPICO CIMITERIALE	315.972,75
	Totale	3.146.048,95

B) per l'IMU:

➤ prevedere l'aliquota del 9,6 (nove virgola sei) per mille a titolo di aliquota base per tutte le fattispecie non distintamente indicate nel prosieguo;

➤ prevedere l'aliquota del 10,6 (dieci virgola sei) per mille per:

- le aree fabbricabili;
- i terreni agricoli ad eccezione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (IAP), iscritti nella previdenza agricola e dei terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, che sono esenti dall'imposta;
- gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento, di sola categoria catastale A, non locati o non utilizzati in comodato da parente di primo grado in linea retta residente anagraficamente nell'immobile;
- i fabbricati di categoria catastale D/5;

➤ prevedere l'aliquota del 6 (sei) per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. La detrazione di legge dovrà essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

➤ prevedere l'aliquota dell' 8,6 (otto virgola sei) per mille per i fabbricati in cui è svolta attività d'impresa e professionale, iscritti nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/4 e nel Gruppo D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e dei fabbricati strumentali all'attività agricola;

➤ prevedere l'aliquota del 7,6 (sette virgola sei) per mille per i fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali C/1 e C/3 in cui è svolta attività d'impresa direttamente dal medesimo soggetto passivo;

➤ prevedere l'aliquota del 7,6 (sette virgola sei) per mille per l'unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che quindi vi dimora abitualmente e vi ha la propria residenza anagrafica in esso. Detta aliquota ridotta sarà applicata anche alle pertinenze dell'abitazione concessa in comodato, a condizione che le stesse siano espressamente indicate nella dichiarazione da presentare a cura del soggetto passivo di imposta, fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per tali immobili è prevista anche la riduzione del 50 per cento della base imponibile, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 10, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) nell'ipotesi in cui siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni:

- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante deve possedere in Italia un solo immobile ad eccezione della propria abitazione di residenza non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante deve risiedere anagraficamente, nonchè dimorare abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il soggetto passivo IMU deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nella ordinaria dichiarazione;

➤ prevedere l'aliquota del 7,6 (sette virgola sei) per mille per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale A concesse in locazione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998. Per la spettanza di tale aliquota è necessario che sussistano i requisiti di legge previsti per l'abitazione principale nei confronti del locatario, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile locato. Detta aliquota si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata, a condizione che le stesse siano espressamente indicate nel contratto di locazione e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'imposta così determinata è ridotta al 75 per cento dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 53, Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016);

➤ prevedere l'aliquota del 4,6 (quattro virgola sei) per mille per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in locazione a seguito degli "avvisi pubblici per il reperimento di immobili da adibire a locazione a canone sostenibile "Affitto sicuro"" indetti dal Comune di Quarrata. Detta aliquota si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata, a condizione che le stesse siano espressamente indicate nel contratto di locazione e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Dato atto che condizione necessaria per usufruire dell'applicazione delle aliquote agevolate previste rispetto a quella di base (pari al 9,6 per mille), a pena di decadenza dal beneficio, è la presentazione dell'apposita dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze ed, eventualmente, i dati del contratto di locazione, se esistente o previsto, compresa la data di registrazione del contratto stesso;

Preso atto degli ambiti normativi fissati dalle leggi di riferimento, ovvero, dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 676) che stabilisce che l'aliquota standard della Tasi è pari all'1 per mille e dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, come convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificata ed integrata, secondo cui le aliquote TASI possono essere differenziate anche con riferimento a determinate categorie di immobili, in virtù della potestà regolamentare dell'ente locale di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

Richiamati, sia la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 702), sia il decreto legislativo n. 23/2011 (art. 14, comma 6) che confermano l'applicazione della potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'art. 52 del citato Decreto

Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria;

Considerato che l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, qualora, dette deliberazioni siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, producono effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 le tariffe, le aliquote e i regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio;

Considerato che l'art. 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Quarrata ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il parere tecnico favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Entrate del Comune di Quarrata ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

Presenti: n. 15 Votanti: n. 15

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. 6 (Cialdi, Innocenti G., Rossi, Gori, Berini, Canigiani).

Astenuti: n. ==

D E L I B E R A

1. di approvare le aliquote per la componente IUC-TASI per l'anno 2017 nelle stesse misure di quelle approvate per l'anno 2016:

- ridurre l'aliquota di base prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fino all'azzeramento (**zero per mille**) per tutte le tipologie di immobile situati nel Comune di Quarrata che costituiscono, in generale, presupposto impositivo dell'IMU, ad eccezione di quelli sottoindicati per i quali sono previste le seguenti aliquote:

- **1 (uno) per mille** per gli immobili strumentali all'attività agricola, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,

con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Sono escluse dalla TASI "le abitazioni principali" e le relative pertinenze. Per abitazione principale, si intende l'unità immobiliare in cui il proprietario o il titolare di diritti reali di godimento e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente; qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la propria residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo alloggio; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

2. di approvare le aliquote per la componente IUC-IMU per l'anno 2017 nelle stesse misure di quelle approvate per l'anno 2016:

- **aliquota del 9,6 (nove virgola sei) per mille** a titolo di aliquota base per tutte le fattispecie non distintamente indicate nel prosieguo;

- **aliquota del 10,6 (dieci virgola sei) per mille** per le seguenti fattispecie:

- aree fabbricabili;

- terreni agricoli ad eccezione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (IAP), iscritti nella previdenza agricola; dai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, che sono escluse dall'imposta IMU;

- immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento, di sola categoria catastale A, non locati o non utilizzati in comodato da parente di primo grado in linea retta residente anagraficamente nell'immobile;

- fabbricati di categoria catastale D/5;

- **aliquota del 6 (sei) per mille** per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare in cui il proprietario o il titolare di diritti reali di godimento vi dimora abitualmente ed in cui risiede anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo alloggio. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- **aliquota del 8,6 (otto virgola sei) per mille** per i fabbricati in cui è svolta attività d'impresa e professionale, iscritti nel catasto edilizio urbano nelle categorie

catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/4 e nel Gruppo D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e dei fabbricati strumentali all'attività agricola;

- **aliquota del 7,6 (sette virgola sei) per mille** per i fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali C/1 e C/3 in cui è svolta attività d'impresa direttamente dal medesimo soggetto passivo;

- **aliquota del 7,6 (sette virgola sei) per mille** per l'unità immobiliare e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito e che quindi ha dimora abituale e residenza anagrafica in esso. Detta aliquota si applica anche alle pertinenze dell'abitazione concessa in comodato, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nella dichiarazione da presentare a cura del soggetto passivo e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si dà atto che per tali immobili è prevista anche la riduzione del 50 per cento della base imponibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015, se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il contratto di comodato deve essere registrato;

- il comodante deve possedere in Italia un solo immobile ad eccezione della propria abitazione di residenza non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- il comodante deve risiedere anagraficamente, nonchè dimorare abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

- il soggetto passivo IMU deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nella ordinaria dichiarazione;

- **aliquota del 7,6 (sette virgola sei) per mille** per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale A concesse in locazione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998; Per la spettanza di tale aliquota è necessario che sussistano i requisiti di legge previsti per l'abitazione principale nei confronti del locatario, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile locato. Detta aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nel contratto di locazione e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'imposta è ridotta al 75 per cento ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della Legge n. 208/2015;

- **aliquota del 4,6 (quattro virgola sei) per mille** per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in locazione a seguito degli "avvisi pubblici per il reperimento di immobili da adibire a locazione a

canone sostenibile "Affitto sicuro"" indetti dal Comune di Quarrata. L'aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nel contratto di locazione e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire di tutte le aliquote agevolate previste, rispetto all'aliquota di base del 9,6 per mille, a pena di decadenza dal beneficio, è la presentazione dell'apposita dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi di quanto disposto anche dalle istruzioni al modello di dichiarazione approvato con decreto ministeriale alle quali si rimanda. Vale comunque il principio generale secondo cui l'obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle delle dichiarazioni ICI o IMU già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune.

Quindi, data l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione,

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

Presenti: n. 15 Votanti: n. 15

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. 6 (Cialdi, Innocenti G., Rossi, Gori, Berini, Canigiani).

Astenuti: n. ==

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
GIOVANNI DALI

Il Segretario Comunale
CAMPIOLI PAOLO

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000.